



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

13650-22

Composta da:

MONICA BONI
ROBERTO BINENTI
GIUSEPPE SANTALUCIA
FRANCESCO CENTOFANTI
ANTONIO CAIRO

- Presidente -

Sent. n. sez. *2613/2021*-
CC - 09/09/2021
R.G.N. 21186/2021 MIL.

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 7/05/2021 del TRIB Militare di Roma sezione riesame

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Antonietta Picardi che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso

udito il difensore avvocato De Vita Roberto che ha concluso insistendo
nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale militare di Roma, costituito in funzione di giudice del riesame, con ordinanza in data 7/5/2021 modificava, nei confronti di (omissis) la misura cautelare di massimo rigore disposta dal Giudice per le indagini preliminari anche per il reato di cui all'art. 94 c.p.m.p., per difetto della richiesta di procedimento da parte del Ministro della Difesa, differendone l'esecuzione e confermava, nel resto, il titolo che aveva imposto la misura anzidetta per le residue imputazioni.

Premetteva che (omissis), capitano di fregata della Marina Militare in servizio presso lo Stato Maggiore della difesa (S.M.D.) III Reparto, si procurava, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, notizie, concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato, notizie classificate segrete, riservate e non; effettuava con uno *smartphone* in suo possesso e dedicato a tale scopo fotografie di documenti sia cartacei sia dal video del computer della postazione di lavoro e li rivelava, dietro corrispettivo di denaro (ELIMINARE della somma di 5000 euro) allo Stato estero consegnando una card-SD, nelle mani di un diplomatico russo, accreditato presso il territorio dello Stato italiano, così violando gli artt. 86, 88, 89-bis 93, 94 e 47 nr.2 c.p.m.p.

Egli, con incarico di ufficiale addetto alla sicurezza, si occupava anche della gestione del flusso di informazioni che transitavano nel reparto di appartenenza e nell'anzidetta qualità si procurava, al pari, informazioni a scopo di spionaggio politico e militare, informazioni che dovevano restare segrete, rivelandole a terzi.

Il colonnello (omissis), capo dell'ufficio Minaccia asimmetrica, nutrendo più d'un dubbio sul comportamento di (omissis) lo rappresentava al Ros, riferendo di aver fatto già installare, dal 16/3/2021, alcune telecamere nell'ufficio del capitano di fregata, nel rispetto della privacy e in osservanza delle disposizioni dello *Statuto dei lavoratori*. Il 25/3/2021 era emerso che, con uno *smartphone*, (omissis) aveva estratto delle foto dal video del computer e aveva fotografato documenti cartacei; indi aveva estratto dallo *smartphone* la scheda Sim e l'aveva inserita in una scatola di medicinali, insieme al telefono. Ciò emergeva dalle riprese eseguite all'interno dell'ufficio.

Il 30 marzo 2021 (omissis) era stato seguito, nel parcheggio di un supermercato; lì aveva incontrato (omissis) che era salito a bordo della vettura del primo. Entrambi si erano allontanati verso altro parcheggio e, lì giunti, erano stati controllati dalla polizia giudiziaria ed identificati nel ricorrente ed in (omissis) (omissis) cittadino russo e diplomatico accreditato in Italia. Questi era trovato in possesso di una sim SD, occultata nel foglio illustrativo di medicinali, mentre (omissis)

era in possesso di una scatola di medicinali, al cui interno era occultata la somma di 5000 euro, al pari avvolta nel foglietto illustrativo.

All'interno della sim erano rinvenute 181 fotografie di documenti e immagini tratte dal video di un computer ed eseguite con uno smartphone S9, modello identico a quello sequestrato presso l'abitazione di ^(omissis) (immobile *medio tempore* perquisito).

Il Tribunale rigettava l'eccezione del difetto di giurisdizione. Il procedimento penale militare, osservava il Giudice *a quo*, aveva ad oggetto fatti diversi.

L'art. 257 cod. pen. aveva ambito di maggiore ampiezza rispetto all'art. 88 c.p.m.p. che ha come nucleo e oggetto di incriminazione le notizie *concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato*.

Lo stesso era da dirsi per il delitto di cui all'art. 261 cod. pen. che incrimina la condotta di rivelazione di notizie che devono rimanere segrete ai sensi dell'art. 256 cod. pen., con l'aggravante del terzo comma della finalità di spionaggio politico o militare. L'art. 86 c.p.m.p. contempla, al contrario, la condotta del militare che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie *concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che* devono rimanere segrete.

Non avrebbe trovato, pertanto, applicazione l'art. 15 cod. pen., ma l'art. 13 comma 2 cod. proc. pen., tanto che a ^(omissis) era stato contestato anche il delitto di cui all'art. 319 cod. pen. dalla Procura della Repubblica ordinaria.

Non era condivisibile, poi, l'assunto difensivo secondo cui, essendo contestati reati puniti con pena di pari gravità (ergastolo), sarebbe stata, per ciò solo, sussistente la giurisdizione militare.

Al contrario, e a fronte della pari gravità dei fatti, la giurisdizione sarebbe rimasta disgiunta e quella ordinaria si sarebbe estesa ai reati ordinari, mentre quella militare si sarebbe limitata ai reati militari.

Infondata era, poi, ritenuta la questione di nullità per difetto di autonoma valutazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare di massimo rigore, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

Il provvedimento cautelare, osservava il Tribunale, può essere motivato *per relationem* con relativa rielaborazione critica come indicato al fl. 7 del titolo cautelare, che aveva enucleato i livelli di classificazione degli atti e come la rivelazione, da parte di ^(omissis) fosse lesiva degli interessi protetti dalle norme.

Costui era, tra l'altro, titolare di Nos (nulla osta di segretezza) di grado elevato.

Erano ritenute utilizzabili le riprese eseguite, poiché al momento di acquisizione delle immagini da parte del colonnello (omissis) non vi erano notizie *criminis*, né indagini in corso; emergevano, piuttosto, puri sospetti da parte del colonnello anzidetto.

AmMESSO, poi, che vi fosse la invocata inutilizzabilità, il relativo vizio non sarebbe stato decisivo, essendosi acquisiti da fonti diverse gli elementi probatori risolutivi a carico di (omissis)

Il diplomatico russo, (omissis), era stato, invero, trovato in possesso della micro-sim anzidetta, avvolta in un foglietto illustrativo simile a quello all'interno del quale era stata rinvenuta la somma di 5000 euro, oggetto di sequestro nei confronti di (omissis)

Sul pericolo di inquinamento probatorio si era annotato come, essendo in corso la ricostruzione della vicenda, il pericolo fosse evidente, dovendosi verificare il carattere dei colloqui con il diplomatico per non essersi verificata alcuna conversazione il giorno del controllo che aveva, poi, condotto all'arresto dell'indagato.

Il pericolo era evidente, specie alla luce del fatto che il carattere dei colloqui con il diplomatico necessitava di intendere come avvenissero i contatti, non essendosi verificata alcuna conversazione il giorno della rivelazione delle notizie.

Era, infine, ritenuto sussistente il pericolo di recidiva. Al di là della gravità della condotta, (omissis) era un funzionario assegnato a mansioni delicatissime e che gestiva notizie di estrema importanza. Egli disponeva di un telefono smartphone, dedicato addirittura a tale attività.

Egli aveva messo, pertanto, in pericolo la sicurezza dell'istituzione e il rischio di recidiva era evidente, anche perché legato a ragioni di carattere economico.

La sua pericolosità specifica escludeva ogni affidamento sull'eventuale osservanza delle prescrizioni imponibili con misura meno afflittiva, con la conseguenza che unica adeguata era quella di massimo rigore. In questa logica si doveva escludere anche l'adeguatezza degli arresti con braccialetto elettronico e con mezzi elettronici di controllo, poiché non avrebbe impedito forme di comunicazione non tracciabile.

2. Ricorre per cassazione (omissis). a mezzo del suo difensore e deduce quanto segue.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di inefficacia della misura cautelare per omessa trasmissione degli atti al Tribunale del riesame. Il Presidente del Tribunale aveva erroneamente individuato l'Autorità procedente nel Giudice per le indagini preliminari anziché nel pubblico ministero ed era, dunque, inutilmente decorso il termine di cinque giorni entro cui si sarebbero dovuti trasmettere gli atti al Tribunale investito della domanda *de libertate*.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'inosservanza delle norme processuali e il vizio di violazione di legge in ordine alla nullità dell'interrogatorio ex art. 302 cod. proc. pen. per mancata ostensione al difensore e all'indagato di tutti gli atti su cui si fondava il provvedimento cautelare.

Non rispondeva a verità che il p.m. avesse ottenuto la disponibilità dei filmati solo il 6/5/2021, essendo stato disposto il sequestro già il 13/4/2021 e la mancata conoscenza di quegli atti, più volte richiesti, aveva inciso sul diritto di difendersi e su quello di rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen. in termini consapevoli, conoscendo tutti gli elementi su cui il titolo si fondava.

Da ciò la nullità del titolo cautelare per omesso interrogatorio, situazione processuale cui si sarebbe dovuta equiparare la scelta di non rispondere senza conoscere integralmente gli atti.

Quanto alla circostanza della visione da parte della difesa degli atti presso la p.g. con esclusione, si era dedotto col riesame che al diritto di visione anzidetto non si era accompagnato quello di estrarre copia di essi.

Le video registrazioni, poi, recavano una serie di punti oscuri; ciò perché l'apparato riportava l'indicazione anche di un audio. Non era rispondente alla realtà dei fatti, dunque, l'indicazione del Tribunale del riesame secondo cui si trattava di registrazioni di comportamenti non comunicativi, là dove al contrario figurava come attivo il segnale audio.

2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'omessa autonoma valutazione ex art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. delle registrazioni eseguite da S.M.D. presso l'ufficio del capitano di fregata ^(omissis)

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto conforme ai requisiti codicistici la valutazione della condotta basata sulla semplice analisi del contenuto dell'annotazione di P.G. in cui si riporta l'analisi delle immagini eseguite dai carabinieri.

Si è, tuttavia, annotato come i video non fossero stati oggetto di un'acquisizione forense e neppure la polizia giudiziaria disponeva dei *files* integrali e originali, ma di un supporto creato *ex post* da S.M.D.

Le stesse caratteristiche delle registrazioni inducevano a ritenere che si trattasse di intercettazioni e che la stessa caratteristica audio (ELIMINARE non) confermasse l'ipotesi sostenuta dalla difesa.

Infine, i *files* non risultavano completi ed integri, ma erano frutto di un progetto di esportazione, che non permetteva di ricostruire quanto accaduto.

2.4. Con il quarto motivo si duole il ricorrente della ritenuta utilizzabilità delle registrazioni eseguite dallo Stato Maggiore della Difesa nei confronti di ^(omissis) e della violazione, dunque, degli artt. 191 e 271 cod. proc. pen.

Le intercettazioni sarebbero state eseguite, a tutela del patrimonio aziendale, in difetto, però, di osservanza dei presupposti di legge e in violazione degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.

Il consulente della difesa aveva spiegato che i video non erano stati oggetto di una acquisizione forense. L'A.G. e i carabinieri non disponevano dei *files* originali, ma di un *file* esportato e realizzato da S.M.D. e consegnato alla P.G.; pertanto, non era stato possibile disporre delle registrazioni integrali effettuate.

Vi era un contrasto insanabile tra la protezione del patrimonio aziendale e i sospetti del capitano ^(omissis) che avevano, in realtà, indotto l'effettuazione delle registrazioni in esame.

Si trattava di registrazioni audio-video non comunicate all'A.G. su un fatto di rilevanza penale, conosciuto almeno dal 16/3/2021 o dal 18/3/2021. L'ambientale non era, pertanto, stata autorizzata dal Giudice per le indagini preliminari.

Anche l'equiparazione delle intercettazioni a semplici riprese video accedeva ad un ufficio che non era aperto al pubblico ed era assimilato a un domicilio privato.

2.5. Con il quinto motivo si censura il vizio di motivazione sulla adeguatezza della misura cautelare.

Il Tribunale del riesame, si duole il ricorrente, non aveva fornito indicazioni sulle ragioni per le quali le esigenze cautelari ritenute non potevano essere soddisfatte con misure diverse da quella di massimo rigore.

In virtù del principio del minore sacrificio possibile il titolo e il provvedimento impugnato non spiegavano la ragione per la quale le esigenze anzidette e cui si era fatto riferimento, potessero essere soddisfatte solo con la misura della custodia cautelare in carcere. Non si era tenuto presente lo stato di incensurato di ^(omissis) la sospensione dal servizio, l'indisponibilità di dispositivi elettronici e l'assenza di relazioni con un contesto socio-ambientale che potesse favorire la commissione di illeciti della medesima natura.

Quanto alla considerazione dei contatti con metodi sofisticati non si era tenuto conto dei servizi di messaggistica e della particolarità che le intercettazioni erano state attive solo per poche ore, essendo stato arrestato ^(omissis) il 30 marzo 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1. La prima questione da affrontare è relativa all'inefficacia della misura per mancata trasmissione degli atti nei termini di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

La difesa ha obiettato che ricorrerebbe un'ipotesi di inefficacia, poiché il Presidente del Tribunale aveva erroneamente chiesto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari e non al Pubblico Ministero, con la conseguenza che v'era stata un'individuazione fallace dell'*Autorità procedente* che era da individuare, appunto, nell'organo requirente anzidetto e non in quello del Giudice per le indagini preliminari.

Si deve osservare che, in tesi, ammessa la confusione sul punto e l'interpretazione che risulta prevalente in giurisprudenza (Sez. U, n. 21, del 20/11/1996, Glicora, Rv. 206955) non ricorre la reclamata inefficacia della misura, né altra ipotesi di invalidità del titolo cautelare adottato, come invocato dalla difesa.

La questione devoluta non si risolve né in una lesione specifica, né in altri aspetti che possono ritenersi idonei a fondare l'invocata declaratoria d'invalidità o di inefficacia.

Li

La trasmissione degli atti richiesti dal Presidente del Tribunale all'*Autorità procedente* ha lo scopo di permettere il contraddittorio sul contenuto di quanto sia stato documentalmente allegato e utilizzato in funzione della richiesta e della emissione del titolo cautelare.

Da ciò discende che in tema di riesame di un provvedimento concernente la libertà personale, l'art. 100 disp. att. cod. proc. pen., permette la trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria procedente, anche solo della copia degli atti indicati dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., che può essere effettuata da parte del Giudice per le indagini preliminari, purché la difesa sia stata posta in grado, in un tempo compatibile con i termini previsti per la celebrazione del giudizio di riesame, di estrarne copia, in formato digitale ovvero di consultarli presso la cancelleria del Tribunale investito dell'istanza.

Il confronto sul materiale trasmesso va operato in relazione alla documentazione utilizzata e messa a disposizione del Giudice per le indagini preliminari per la valutazione della domanda cautelare e non su quello che, eventualmente esistente, non sia stato trasmesso dal Pubblico Ministero, né utilizzato, ai fini della adozione del titolo restrittivo. Vale, piuttosto, la documentazione altrimenti valutata, anche facendosi richiamo alle note della polizia giudiziaria riassuntive o di sintesi del contenuto degli atti (Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296).

Né appare risolutivo il riferimento, operato in ricorso, alla circostanza che la mancata messa a disposizione di esso materiale conteneva elementi favorevoli all'indagato, così inferendosi una dinamica d'azione diversa da quella posta a fondamento della ricostruzione e che risultava dalla nota informativa della polizia giudiziaria. Si assume da parte della difesa che dalla visione dei documenti e, in particolare, dei filmati si sarebbe potuto ritrarre che i documenti stessi, visualizzati dall'indagato e ceduti non fossero segreti, né avessero forme di classifica che li rendevano non ostensibili a terzi. Ciò perché l'area d'impiego del C.F. ^(omissis) rientrava nello S.M.D. in un settore, cioè, non classificato con postazioni di lavoro che non consentivano l'accesso a note oggetto di classificazione.

Si tratta, a ben vedere, di un rilievo che presenta aspetti di inammissibilità. Da un lato, esso è *aspecifico* per quanto concerne il ruolo e la posizione di ^(omissis) che viene indicato come addetto a un'area da cui non era possibile procedere all'estrazione di documenti classificati e, dall'altro, risulta generico e, per più versi, *perplesso*, là dove richiama un'eventualità puramente astratta.

Si evidenzia, infatti, in termini di pura ipotesi, che attraverso l'esame dei documenti si sarebbero potuti acquisire elementi a favore del ricorrente, senza soffermarsi sull'oggetto di essi e sull'eventuale portata di *favor* richiamata.

La lettura del provvedimento impugnato evidenzia, piuttosto, come Walter ^(omissis) fosse inserito nello S.M.E. e come svolgesse mansioni riservate, in possesso di un nulla osta di segretezza (N.O.S.) del livello maggiormente elevato. Ciò concorre a escludere la tesi della difesa e che egli non avesse titolo, né possibilità di accedere a documenti *riservati* (come era, al contrario accaduto nel caso di specie).

Il Ros che ha esaminato la documentazione, nella nota informativa di riepilogo, ha infatti descritto le singole attribuzioni di classificazione di ciascuno dei 181 documenti rinvenuti e sottoposti a sequestro al momento della consegna. Né vi erano le condizioni per ipotizzare che il Reparto speciale dei carabinieri potesse aver imbastito un'ipotesi mendace sul contenuto delle informazioni oggetto di consegna, tracciato che non avrebbe avuto spiegazione valida, né fondamento razionalmente ammissibile, a fronte di quanto delineatosi nella fattispecie e della consegna avvenuta a favore del diplomatico russo, ^(omissis) della micro-sim con cui erano stati fotografati gli atti, a fronte della elargizione della somma di denaro ricevuta.

E', pertanto, infondato il motivo di ricorso che, oltre a rimettere un giudizio di fatto sulle caratteristiche dei documenti consegnati, sottolinea, in maniera decisamente generica, la possibilità che l'acquisizione completa di essi avrebbe potuto rendere disponibili anche atti favorevoli all'indagato. Ciò perché la sintesi e la descrizione operata dalla polizia giudiziaria non apre affatto a questo tracciato, né la difesa ha indicato in che termini la consegna al diplomatico russo di documenti ottenuti attraverso un'estrazione fotografica da video del computer (e, dunque, in maniera assolutamente irrituale) potesse risultare interpretabile a favore di ^(omissis)

La censura va, pertanto, respinta.

1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si eccepisce la nullità dell'interrogatorio, ex art. 302 cod. proc. pen., rispetto alla mancata ostensione all'indagato e al difensore degli atti e degli elementi su cui si fonda il provvedimento cautelare.

La violazione dell'art. 302 cod. proc. pen. si deve osservare che non determina ex se la nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura

cautelare, né a tale risultato si può addivenire per la ristrettezza del tempo concesso alla difesa in ordine alla consultazione degli atti (Sez. 1, n.27833 del 01/03/2013, Tassone, Rv. 255818); la brevità del termine intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex art. 293 cod. proc. pen. e la data fissata per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna nullità, essendo preminente l'interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti sulla privazione della libertà, in relazione al quale le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una istanza di differimento dell'interrogatorio (Sez. 5, n. 722 del 26/10/2021, Destiny, Rv. 282466; Sez. 2, n. 26343 del 24/07/2020, Fortunato, Rv. 279652; Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876).

Nella specie il Giudice per le indagini preliminari aveva tenuto conto, in fase di emissione della misura, degli atti riportati dalla polizia giudiziaria e delle relative annotazioni di servizio.

La documentazione relativa alle videoregistrazioni era stata messa a disposizione della difesa già il 10/04/2021 presso la polizia giudiziaria e la difesa tecnica aveva avuto la possibilità di visionare gli atti relativi alle registrazioni e alla micro SD, senza che potesse prefigurarsi un interrogatorio "al buio", effettuato in condizione di mancata conoscenza del contenuto degli atti posti a fondamento della misura applicata. Peraltro, erano stati richiamati atti che non coincidevano con le immagini estratte da ^(omissis) dal computer e fotografati a video, ma atti complessivamente rielaborati nelle informative di polizia giudiziaria, in cui si dava atto delle 181 immagini, con diverso livello di classificazione della segretezza.

Non è, pertanto, pertinente il richiamo alla perdita di efficacia della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere disposta, per omesso interrogatorio, eseguendosi una equiparazione tra l'omissione dell'atto di garanzia nei confronti dell'indagato e la mancata messa a disposizione degli elementi su cui risulta essersi fondata l'adozione della misura cautelare.

L'interrogatorio di garanzia è un atto processuale funzionale alla difesa del soggetto indagato e proteso a mettere, immediatamente dopo l'adozione della misura, lo stesso soggetto in contatto con il giudice della cautela. La messa a disposizione degli atti e della documentazione relativa è funzionale, perciò, alla finalità anzidetta e, oltre a "garantire" l'indagato sul contenuto della misura e della sua rispondenza agli elementi dimostrativi disponibili, ha una finalità precipua in

relazione all'adempimento rimesso al Giudice per le indagini preliminari cui devono essere rivolte le eventuali spiegazioni "alternative" e a scarico sui dati che fondano la misura cautelare. Così la garanzia dell'interrogatorio si misura sugli elementi messi a disposizione del Giudice per le indagini preliminari da parte del P.M. nella richiesta cautelare e può anche prescindere da un richiamo specifico delle fotografie o delle riprese eseguite, come accaduto nel caso oggetto d'esame. Ciò perché, là dove la misura cautelare abbia in sostanza attinto la piattaforma di gravità indiziaria da altri atti e in particolare dalla stessa rielaborazione che ne abbia operato la polizia giudiziaria esso interrogatorio, come momento a scarico, si conformerà a quanto effettivamente utilizzato e disponibile al fascicolo, in ragione, tra l'altro, dei tempi ristretti che ne caratterizzano l'esecuzione e il relativo giudizio di riesame.

Si è anche avuto modo di apprendere come, la difesa e lo stesso indagato avevano avuto accesso alla documentazione e alla relativa classificazione di segretezza, indicata analiticamente dalla polizia giudiziaria. Detta visione era avvenuta dal mese di aprile, anteriormente all'udienza di riesame e all'interrogatorio di cui si fa questione in questa sede.

Si comprende, pertanto, la correttezza del giudizio espresso dal Tribunale del riesame che ha escluso qualsiasi forma d'inefficacia, o di invalidità e come la stessa visione degli atti, presso gli uffici della polizia giudiziaria, avesse ampiamente garantito l'esercizio del diritto di difesa.

D'altro canto, la valutazione del Giudice per le indagini preliminari non si era fondata sulla visione diretta delle immagini, ma su quanto attestato, in atti dalla polizia giudiziaria anzidetta. Si trattava di documenti *fidefacenti* con la conseguenza che non ricorreva un vizio per aver il Giudice esaminato ed emesso la misura, impiegando atti dal cui esame era stata estromessa la difesa. Piuttosto parte e difensore avevano avuto contezza del contenuto di quella documentazione e delle relative informative versate proprio nel processo parallelo incardinato presso l'A.G.M., aspetto che egualmente escludeva ogni forma di lesione del diritto di difesa.

Lo stesso contenuto delle operazioni di pedinamento e di controllo, presso il parcheggio, sia del diplomatico russo che di ^(omissis) e le modalità commissive davano piuttosto conto della cessione della documentazione, dietro pagamento di denaro, aspetto che si è ritenuto integrare il nucleo della contestazione mossa e su cui ^(omissis) ha avuto larghi margini per difendersi.

1.3. Va, poi, esclusa la nullità, anche dedotta, sulla omessa *autonoma valutazione* da parte del Giudice per le indagini preliminari del quadro di gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.

Il Tribunale della libertà ha spiegato che essa valutazione può essere operata anche *per relationem* e pur alla luce del disposto dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.. Ciò a condizione che il richiamo alla richiesta del P.M. non si traduca da parte del Giudice in un mero recepimento della richiesta relativa, ma assolva al compito tipico che sottostà alla rielaborazione critica.

Questa Corte ha avuto modo di spiegare che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio "per relationem" o per incorporazione della richiesta del Pubblico Ministero che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi e altri, Rv. 265807; Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403).

Ininfluenti sono i rilievi sulla circostanza che i video agli atti, registrati tra il 16/3/2021 e il 26/3/2021, non sarebbero stati oggetto di una acquisizione forense. I Carabinieri e l'Autorità giudiziaria non disporrebbero, si è osservato, di un *file* originale ma di quello realizzato da S.M.D., esportato da altra memoria. Si tratterebbe, lamenta perciò la difesa, con il supporto tecnico del consulente a discarico, di *files* che contengono un progetto di esportazione, con la conseguenza che gli stessi video, visionati a titolo esemplificativo difetterebbero di alcuni *frames* e risulterebbero, pertanto, privi di linearità temporale.

I rilievi in buona parte sono inammissibili, anche per la genericità che li caratterizza.

Si deve in primo luogo sottolineare che il mancato rilascio della copia in formato forense, cd. "*bit a bit*" o per immagini, dei file audio delle intercettazioni, richiesta per permettere di evidenziare manipolazioni o interventi sui testi con alterazione delle tracce originali, non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, in assenza di una specifica disposizione di legge che preveda siffatta sanzione. (Sez. 1, n. 50021 del 12/12/2017, dep. 2018, C., Rv. 273988; Sez. 5, n. 38456, del 17/05/2019, Benigni Mauro, Rv. 277343, che ha ritenuto legittimo il sequestro di un intero computer e non l'acquisizione previa estrazione di una copia in formato forense).

Inoltre, i rilievi critici sviluppati in ricorso in ordine alla dedotta difformità ed incompletezza dei *files* visionati dagli investigatori rispetto a quelli originali in possesso della struttura militare, non possono essere presi in considerazione da questa Corte per il difetto di autosufficienza dell'impugnazione, non corredata dalla trascrizione integrale, né dalla produzione in allegato dell'elaborato del consulente tecnico della difesa. Da ciò discende, per ulteriore ragione, l'impossibilità di apprezzare il dedotto pregiudizio alle prerogative difensive e l'inutilizzabilità di tali elementi.

Deriva, da quanto premesso, che la condivisione della motivazione data dall'A.G.M. da parte del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame non determina un "appiattimento" acritico di quest'ultimo su quanto già detto, ma una condivisione consapevole e ragionata di quelle motivazioni che, per ragioni di sintesi, è corretto non riportare nella integralità, ma che supera indenne, per la sua correttezza giuridica, il sindacato conducibile in sede di legittimità.

Nella specie, ancora, il Tribunale della libertà, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento, ha osservato come avveniva l'attribuzione della classificazione di segretezza degli atti, enucleando le categorie di atto *segreto*, *segretissimo*, *riservato* e *riservatissimo*, per spiegare che il ROS aveva individuato 47 atti *Nato secret* (cioè atti coperti dalla qualifica di atti segreti) 57 dalla qualifica di *Nato Confidential* (cioè riservati) e 9 ancora riservatissimi. Si trattava di atti ai quali aveva avuto accesso (*omissis*) alla luce della sua qualifica soggettiva, che godeva, si è anticipato, del n.o. di segretezza in termini massimi ed era incardinato nello Stato Maggiore, ove si occupava anche delle operazioni militari estere e della polizia militare internazionale.

Da ciò e da quanto riportato nella parte narrativa sono stati ritenuti i gravi indizi di colpevolezza.

Né sussiste, secondo l'obiezione della difesa, la forma di invalidità derivata, in virtù della quale il Giudice per le indagini preliminari si sarebbe conformato acriticamente alla tesi del P.M., quest'ultimo a quella della polizia giudiziaria e, dunque, il Tribunale del riesame ne avrebbe recepito l'impostazione facendo altrettanto e proponendo in maniera acritica una ricostruzione già valorizzata nelle fasi pregresse, senza esprimere un giudizio autonomo sulla vicenda che sarebbe stato prerogativa funzionale del Tribunale della libertà.

In questa logica non valgono i rilievi sviluppati sul video estratto dal ricorrente e i relativi fotogrammi che hanno costituito oggetto di verifica. Ciò

perché essi non costituiscono l'unico dato dimostrativo, ma si uniscono a una serie ulteriore di elementi idonei a dare conto della gravità indiziaria sia di una condotta finalizzata al procacciamento dei documenti, sia della divulgazione del contenuto dei documenti. Basta qui ribadire che nei casi in cui il secondo giudice condivida il ragionamento posto in essere dal primo decidente e non abbia punti di disaccordo o di diversità logica non è tenuto a esprimere una motivazione diversa o una sequenza argomentativa necessariamente divergente da quella già posta a fondamento della prima decisione, specie là dove si sia dimostrato di aver criticamente apprezzato la portata degli elementi disponibili e spiegata la ragione per la quale non si sia inteso aderire a una diversa soluzione nella ricostruzione dei fatti.

Né vale a disarticolare il ragionamento posto in essere dai Giudici di merito la questione sulla natura specifica dei documenti che è stata, comunque, trattata nell'ordinanza impugnata (fl. 13 e ss.) e i temi prospettati a discarico risultano confutati con un ragionamento immune da ogni censura.

Invero, dei 181 documenti contenuti nella sim sottoposta a sequestro, la polizia giudiziaria ha dato specifica indicazione, riportando per ciascuno di essi, il livello di classificazione di segretezza, cui si è rifatto il giudice penale.

In altri termini non si è ritenuto che la classificazione anzidetta dovesse essere scrutinata attraverso una valutazione separata da parte del giudice penale sul contenuto dell'atto stesso. A fronte di una forza *fidefacente*, di quanto operato dalla polizia giudiziaria e delle indicazioni accorpate nelle informative, nella fase cautelare, era sufficiente richiamarsi alla descrizione dei singoli atti, uniti al livello di riservatezza per ciascuno di essi. Né erano stati indicati punti o di aspetti specifici da chiarire e che richiedevano l'esame incidentale da parte del Giudice penale, ai fini dell'applicazione della fattispecie.

L'idea che ^(omissis), d'altro canto, avesse consegnato al diplomatico russo documenti non coperti da segreto risulta remota e priva di ogni sostegno concreto, oltre a porsi al di fuori di una proiezione razionalmente credibile.

Tra l'altro essa appare in contrasto con quanto attestato dalla stessa polizia giudiziaria sul contenuto e sulla classificazione degli atti stessi, non essendo configurabile un errore o un'ipotesi contraria alla realtà, appositamente imbastita.

Né risulta condivisibile il rilievo difensivo secondo cui, in sostanza, la sensibilità dei dati si era inferita dalla mera "classificazione" degli atti.

In realtà il provvedimento impugnato non confonde affatto il concetto di "classifica" di segretezza con la nozione di segreto di Stato e tiene ben presente che nella fattispecie l'oggetto materiale della condotta era la notizia segreta, alla cui definizione cooperavano l'art. 256 cod. pen. e l'art. 39 della legge nr. 124 del 3 agosto 2007.

La stessa necessità di procedere al sindacato degli atti impositivi del segreto di Stato e quella relativa alla non divulgazione di essi non risulta un obbligo del giudice penale da osservare in ogni ipotesi in cui l'atto segreto integra la fattispecie penale. Il fine in realtà è di verificare la legittimità e la correttezza dell'*iter* seguito, per attribuire alla notizia il crisma di non divulgabilità (Corte cost. sentenza n. 106 del 2009 punto 3 cons. in dir.; Corte cost., sentenza n. 40 del 2012, punto 5 cons. in dir.). Il sindacato sulla legittimità dell'imposizione del segreto o della riservatezza della notizia va operato nelle sole ipotesi in cui il Giudice penale, ai fini della decisione da assumere, lo ritenga necessario e rileva come pregiudiziale di merito in ragione del disposto dell'art. 2 cod. proc. pen..

La fattispecie in esame è concettualmente ben diversa da quelle testè richiamate in ricorso. Nel caso oggetto d'esame non si versa al cospetto di un sindacato del giudice penale sul contenuto della notizia segreta o riservata, al fine di permettere di superare l'imposizione dell'area di riservatezza imposta per la tutela di interessi di rango pubblicistico e di valori che attengono alla sicurezza della Nazione, al cospetto di un pieno esercizio della funzione di giurisdizione, ipoteticamente intralciata dalla opposizione del segreto di Stato.

In questi casi si è ritenuto che il Giudice penale avesse facoltà di procedere al sindacato sulla legittimità del segreto, eventualmente oppostogli, fino al conflitto di attribuzione.

Nella specie, tuttavia, la situazione è sensibilmente diversa, giacché non vi è un sindacato da compiere sulla legittimità dell'ambito riservato delle notizie di cui si discute, in funzione del libero e pieno esercizio della giurisdizione, verso il potere politico, ma si prospetta la mera verifica su atti, secretati in ragione del relativo contenuto, e ceduti ad altro Stato (che non aveva diritto a conoscerli) da parte di un funzionario interno, dietro un corrispettivo in denaro.

Si tratta di condotte poste in essere *uti singuli* e rispetto alle quali non emergono aspetti da approfondire con il sindacato penale e che potevano escludere profili di anti-giuridicità, attraverso la verifica del contenuto relativo.

Ciò posto non vi sono travisamenti o erronee confusioni nel provvedimento impugnato tra atto in senso stretto oggetto di segretezza e atto amministrativo con cui è stata disposta la relativa classifica della segretezza, aspetti tenuti distinti nella valutazione eseguita nel pieno rispetto dei diversi ambiti di rilevanza.

1.4. Le operazioni effettuate mediante installazione delle telecamere nell'ufficio di (omissis) invero, ha spiegato il Tribunale, sono legittime e rispettano l'orientamento di questa Corte, secondo cui si tratta di riprese utilizzabili ai fini del quadro dimostrativo (Sez. 2, nr. 2890 del 16/1/2015, Boudhraa, Rv. 262288).

In realtà nel momento dell'installazione vi erano solo una serie di sospetti da parte del colonnello (omissis), con la conseguenza che pur ipotizzando comportamenti infedeli di (omissis) come lavoratore, essi non sarebbero stati ex se idonei a fondare una richiesta e un provvedimento di autorizzazione delle intercettazioni.

Né l'assunto difensivo circa la già acquisita notizia in termini precisi e concreti da parte dei superiori gerarchici della commissione di illeciti penali da parte del ricorrente nel momento di avvio delle videoriprese ha ricevuto un qualche riscontro probatorio.

Si è ritenuto, con giudizio di fatto, insindacabile in questa sede, che il diplomatico russo era stato trovato in possesso di una sim card (micro scheda SD) riferibile ad uno *smart phone* Samsung S-9 (modello poi sequestrato anche nell'abitazione di (omissis)). Le stesse modalità di custodia e consegna (in un foglietto illustrativo di medicinali) analogo a quello che custodiva i 5000 euro anche sequestrati al momento dell'intervento della polizia giudiziaria erano elementi valorizzati per fondare il quadro di gravità indiziaria.

Da ciò può ribadirsi che sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore per esercitare un controllo funzionale alla tutela del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori, poste a presidio della loro riservatezza, non proibiscono i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano, pertanto, l'esistenza di un divieto probatorio (Sez. 2, n. 2890 del 16/01/2015, Boudhraa, **citata**; Sez. 5, n. 34842 del 12/07/2011, Volpi, Rv. 250947; Sez. 5, n. 20722 del 18/03/2010, Baseggio, Rv. 247588-01).

La giurisprudenza delle Sezioni penali di questa Corte è tendenzialmente orientata ad ammettere l'utilizzabilità nel processo penale delle videoriprese effettuate con telecamere installate nei luoghi di lavoro per accertare comportamenti potenzialmente delittuosi.

Sino alle più recenti pronunce di questa Corte si è affermato, e qui si ribadisce, che non ricorrono nella specie violazioni dell'art. 191 cod. proc. pen., ma uno statuto al quale recuperare la forza dimostrativa delle videoriprese che è collegabile a quello della prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen.

Non è configurabile la violazione della disciplina di cui agli artt. 4 e 38 legge n. 300 del 1970 - tuttora penalmente sanzionata in forza dell'art. 171 d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dalla legge n. 101 del 2018 - quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi (Sez. 3, n. 3255 del 14/12/2020, dep. 2021, Wang Yong Kang, Rv. 280542).

1.5. Con l'ultimo motivo la difesa si duole del vizio di adeguatezza sulla misura applicata.

Sulle esigenze cautelari si è spiegato con una motivazione immune da ogni censura che ^(omissis) aveva intrapreso una serie di contatti con l'agente diplomatico russo, ^(omissis), canali certamente sofisticati non essendo stato registrato quel giorno nessun tipo di collegamento prodromico all'incontro tra i due soggetti. Questo dato, elaborato nel titolo cautelare, appare anche rilevante, si è osservato, in ordine alla possibilità di inquinamento probatorio e pur alla luce della circostanza che il diplomatico russo sia stato espulso dall'Italia, come affermato dalla difesa.

Né in questa logica si è ritenuto che potesse indurre a condividere il ragionamento sviluppato dalla difesa, protesa a valorizzare la mancanza di strumenti collegamento informatici e la sospensione di ^(omissis) dal suo incarico.

Si è ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con la sola misura detentiva di massimo rigore. Ciò in relazione a quanto dedotto, considerando che ^(omissis) aveva ampia possibilità di riacquistare strumenti per

colloquiare con il diplomatico russo o con la rete informativa legata a costui e, per altro verso, non risultando risolutiva, né l'avvenuta espulsione di costui dal territorio dello Stato, né la sospensione dal servizio della sua fonte informativa, odierno ricorrente. Era emerso, invero, che il giorno dell'incontro ^(omissis) non aveva avuto contatto diretto con il cittadino russo e ciò a testimoniare che tra i due era in essere un meccanismo di comunicazione abbastanza sofisticato che le indagini non avevano ancora rivelato. Infatti, pur in assenza di contatti tra i due vi era stato l'incontro monitorato con scambio di informazioni e di denaro e ciò postulava un minimo di organizzazione a distanza dell'appuntamento.

Lo stesso pericolo di recidiva era dimostrato dalla gravità della condotta tenuta e dalla sua professionalità, essendo ^(omissis) risultato nella disponibilità di uno *smarthphone* dedicato a questo tipo di attività, abbinato ai fini economici dell'azione, aspetti che imponevano di ritenere spiccato il rischio anzidetto e il pericolo di reiterazione da dover necessariamente tutelare con la sola misura di massimo rigore.

Né canali di comunicazione non tracciabili avrebbero permesso di giungere a misure di tipo diverso e meno afflittive della custodia carceraria.

Per contro, le obiezioni difensive reiterano i medesimi argomenti sull'effetto deterrente della sospensione, sul sequestro dei dispositivi di comunicazione e sull'avvenuto accordo per l'incontro mediante messaggistica telefonica, tutti già esaminati e disattesi dal Tribunale del riesame, senza riuscire a dare conto dei vizi di illegittimità e motivazionali dedotti.

Alla luce di quanto premesso il ricorso è infondato e va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.


P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 settembre 2021

Il Consigliere estensore

Antonio Cairo



Il Presidente

Monica Boni

